

## IVA

---

### ***Escursione turistica con voucher soggetta a fattura elettronica***

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 324 del 26.07.2019](#), ha fornito chiarimenti in merito agli **obblighi di certificazione dei corrispettivi** per le **escursioni organizzate tramite un'agenzia di viaggio** che rilascia ai clienti un **voucher**.

Il caso esaminato si riferisce ad una società, con **volume d'affari superiore a 400.000 euro annui**, che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche **tour alle isole della laguna veneta** tramite una propria **agenzia di viaggio**. All'atto della presentazione dei **voucher** in precedenza emessi dall'agenzia, la società rilascia a quest'ultima una **ricevuta/scontrino fiscale** con l'**indicazione di "corrispettivo non pagato"**.

Alla luce delle modifiche riguardanti la **certificazione fiscale dei corrispettivi**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), alla società è sorto il dubbio se sia ancora possibile emettere **ricevute/scontrini fiscali non pagati** alla presentazione dei **voucher**.

Il citato [articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede, come regola generale, che tutti i soggetti che effettuano le **operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate** di cui all'[articolo 22 D.P.R. n. 633/1972](#) – tra cui rientra anche, in base al **n. 6-bis**) del primo comma, l'attività di **organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari**, effettuata dalle **agenzie di viaggi** – **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri **corrispettivi giornalieri**.

L'obbligo in questione decorre dal **1° gennaio 2020**, ma è anticipato al **1° luglio 2019** per coloro che hanno un **volume d'affari superiore a 400.000 euro annui**.

L'Agenzia ha, pertanto, chiarito che la **società**, avendo un **volume d'affari superiore a tale limite** monetario, per i **tour alle isole della laguna veneta** resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, **dal 1° luglio 2019** deve procedere alla **memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi**, **rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale** avente le caratteristiche individuate dal [D.M. 07.12.2016](#).

Riguardo ai **tour effettuati dietro presentazione dei voucher** emessi dall'agenzia di viaggio, occorre innanzi tutto ricordare che, a seguito delle novità introdotte dal **D.Lgs. 141/2018**, di recepimento della **Direttiva 2016/1065/UE**, la nozione di **"buono-corrispettivo"** è dettata dal novellato [articolo 6-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), per tale intendendosi **"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella**

relativa documentazione, i **beni o i servizi da cedere o prestare** o le **identità dei potenziali cedenti o prestatore**, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative”.

Il trattamento ai fini dell'Iva delle operazioni associate ai *voucher* dipende dalle **caratteristiche specifiche del buono**, per cui si è reso necessario operare una distinzione tra **due tipologie di buono**, vale a dire il **buono monouso** e il **buono multiuso**, le cui nozioni sono contenute nel primo comma degli [articoli 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#).

Nello specifico, un **buono-corrispettivo** si considera:

- **monouso**, “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto”;
- **multiuso**, “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”.

Le due tipologie di buono sono **disciplinate diversamente** e, al riguardo, gli [articoli 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972](#) prevedono, rispettivamente:

- per i **buoni monouso**, che – sotto il **profilo temporale** – “**ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione**” (**comma 2**). Come, infatti, indicato nella **Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 141/2018**, “**ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, compresa l'emissione, antecedente alla effettuazione della operazione stessa, è considerata come cessione dei beni o prestazione dei servizi essendo noti, già in tale momento, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)**”. La norma aggiunge che “**la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo**” (**comma 3**);
- per i **buoni multiuso**, che – sempre sotto l'**aspetto temporale** – “**ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione**” (**comma 2**), in quanto “**la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi**” (**comma 3**). Per completezza, è inoltre previsto che, “**per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di**

**distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta” (comma 4).** In sostanza, precisa la Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 141/2018, “tale impostazione garantisce che la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono-corrispettivo multiuso – ossia la fornitura di un servizio di intermediazione (e simili) e la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente – sia tassata in modo completo, neutrale e trasparente”.

Come rilevato dall’Agenzia, i **voucher emessi dall’agenzia di viaggio** non consentano di ottenere nessun altra prestazione di servizi o cessione di beni, per cui **essi sono riconducibili alla categoria dei buoni monouso**, per i quali l'[articolo 6-ter, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) prevede che “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.

Di conseguenza, i *tour* effettuati dietro presentazione di *voucher* **si considerano resi nei confronti dell’agenzia di viaggio** che ha **emesso il buono** e sono, pertanto, **oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (Sdl)**.

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)